

Definizioni:

Le definizioni di cui alla legenda ("Legenda") formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

art. 1 Conclusione dell'accordo transattivo /Ricognizione del debito ex art. 1988 c.c.

- 1.1. L'accordo si conclude e si intende perfezionato con la sola sottoscrizione del contraente-debitore nell'apposita sezione "firma del contraente" e alla data indicata nell'accordo transattivo redatto e compilato su carta intestata della Società (contraente-creditore).
- 1.2. La parte contraente-debitore si obbliga a rimborsare tutti gli importi indicati nell'accordo transattivo entro e non oltre la relativa data di scadenza indicata, da intendersi quale "Termine essenziale".
- 1.3. L'importo indicato nel campo "Importo totale dovuto" dell'accordo transattivo/ricognizione di debito è dovuto alla "Mandante" ivi indicata. Il contraente-debitore si impegna ad effettuare il pagamento secondo i termini e le modalità ivi indicate.
- 1.4. La sottoscrizione dell'accordo transattivo comporta a carico del contraente-debitore tutti gli obblighi derivanti dalle presenti condizioni generali e dall'accordo transattivo sottoscritto.
- 1.5. L'accordo concluso si intende perfezionato ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1988 del codice civile e vale quale promessa di pagamento e ricognizione di debito.
- 1.6. Ove non indicata la natura "giudiziale" della transazione, con annotati gli estremi di riferimento della stessa (Foro/Giudice/n. di ruolo), il contraente-creditore non sarà responsabile per omessa interruzione o sospensione della stessa né per i relativi costi legali, che saranno a carico totale del contraente-debitore, fatta salva la facoltà del contraente creditore di risolvere l'accordo transattivo.

Art. 2 Elezione di domicilio / Comunicazioni obbligatorie.

- 2.1. Il contraente-debitore al momento della sottoscrizione dell'accordo transattivo/ricognizione del debito, ha l'obbligo di eleggere domicilio nel luogo di cui al campo "residenza/elezione di domicilio" indicato nell'accordo transattivo (se persona fisica) ovvero nel campo "sede legale" se ente o persona giuridica, con ulteriore obbligo di comunicare ogni variazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo krukitalia@legalmail.it.
- 2.2. L'invio di ogni comunicazione o notifica da parte del contraente-creditore sarà fatto al contraente-debitore con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione dell'accordo transattivo o successivamente comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo krukitalia@legalmail.it.
- 2.3. Il contraente-debitore ha l'obbligo di comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo krukitalia@legalmail.it ogni variazione dei dati forniti e indicati nell'accordo transattivo sottoscritto.
- 2.4. Il contraente-debitore ha l'obbligo di comunicare al contraente-creditore, secondo buona fede e correttezza, ogni evento rilevante o di carattere straordinario che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione economico-patrimoniale, la perdita e/o diminuzione di garanzia, che possano comportare ritardi o inadempimenti alle obbligazioni sottoscritte nell'accordo transattivo.

Art. 3 Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

- 3.1. In caso di giustificato motivo, con clausola espressamente approvata da parte del contraente debitore, è possibile per il contraente-creditore modificare le condizioni contrattuali previste, dandone comunicazione per iscritto almeno 30 giorni prima dell'applicazione della modifica, fatto salvo il diritto di recesso da parte del contraente-debitore.
- 3.2. La modifica si intende approvata se il contraente-debitore non recede dal contratto entro il termine indicato nella comunicazione di modifica.
- 3.3. Il recesso da parte del contraente-debitore per l'ipotesi di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte del contraente-creditore di cui al punto 3.1, dovrà essere comunicato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo krukitalia@legalmail.it.

Art. 4 Ritardati pagamenti/decadenza dal beneficio del termine.

- 4.1. Il contraente-creditore potrà comunicare al contraente-debitore la decadenza dal beneficio del termine (**art. 1186 codice civile**) e la risoluzione del contratto (**art. 1456 codice civile**) tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo krukitalia@legalmail.it, al verificarsi nei seguenti casi:
 - a. Ritardato o mancato pagamento di una o più rate;
 - b. Pagamento parziale di una o più rate;
 - c. Mancata comunicazione di qualsiasi variazione di cui all'art. 2 delle presenti condizioni generali;
 - d. Diminuzione o mancata presentazione di eventuali garanzie.

4.2. Alla data di cui alla decadenza dal beneficio del termine, il contraente-debitore dovrà immediatamente rimborsare al contraente-creditore tutto il residuo credito pattuito nell'accordo transattivo e non ancora rimborsato, oltre gli interessi convenzionali già pattuiti con la Cedente fino al giorno dell'effettivo rimborso, le spese, i costi e qualsiasi altro importo dovuto ai sensi dell'accordo transattivo.

Art. 5 rimborso anticipato.

Il contraente-debitore potrà, in qualunque momento e senza penali, previa comunicazione al contraente-creditore, estinguere l'intero ammontare pattuito nell'accordo transattivo o il residuo debito.

Art. 6 diritto di recesso.

- 6.1. Il contraente-debitore ha facoltà di recesso nei casi e con le modalità previste dall'art. 3 delle presenti condizioni generali.
- 6.2. Il contraente-creditore ha diritto di esercitare il recesso in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 2 ed all'art. 4 delle presenti condizioni generali, dandone comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).

Art. 7 Eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.

Il garante/fideiussore dispensa il contraente-creditore dall'onere di agire entro i termini di cui all'art. 1957 del codice civile, intendendo restare obbligato anche nel caso in cui il contraente-creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore principale o non le abbia proseguite. Tale previsione contrattuale risulta specificamente approvata per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c.

"LEGENDA"

"Art.1988 c.c. . Promessa di pagamento e ricognizione di debito": La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.

"Art. 1341-1342 c.c. Clausole vessatorie": le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate.

"Contraente/cliente": ai fini dell'accordo transattivo/Ricognizione di debito per "Contraente/Cliente" si intende il contraente-debitore.

"Contraente/creditore": si intende **Kruk Italia S.r.l.** (P. Iva 09270260962), con sede legale in Milano (MI) P.zza della Trivulziana, n. 4/a, nonché sede operativa in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170 quale procuratore della indicata "Mandante" dell'accordo transattivo/ricognizione, la quale rimane unica titolare del credito .

"Termine essenziale": i termini previsti nell'accordo transattivo e nelle presenti condizioni generali sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date e ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date e ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente contratto e per accordi scritti intervenuti tra le parti.